

La ricostituzione della pensione è una variazione dell'importo dell'assegno determinata dal fatto che vengono accreditati nuovi contributi (versati a dovuti) in data successiva a quella della decorrenza originaria. In pratica, è un ricalcolo della pensione che interviene nel caso in cui intervengano cambiamenti sui contributi versati che hanno effetto sul calcolo dell'assegno. Dopo che l'INPS ha appena comunicato le ricostituzioni effettuate con effetto sull'assegno di questo aprile 2015, di seguito si evidenzia brevemente come funziona l'istituto della ricostituzione della pensione.

La normativa di riferimento è l'articolo 5 del Decreto Presidente della Repubblica 488/1968, che come spiega l'istituto previdenziale ha lo scopo di:

«Mantenere indenne il lavoratore da ritardi dei datori di lavoro nell'adempimento dei propri obblighi assicurativi», di tutelarlo «da eventuali difficoltà incontrate nel procurarsi la documentazione necessaria per l'accreditamento dei contributi figurativi» e di conteggiare «i contributi versati in ritardo come se fossero stati versati anteriormente alla data di decorrenza della pensione».

La ricostituzione della pensione è dovuta nei seguenti casi:

- accreditamento di contribuzione non valutata in prima liquidazione;
- esclusione di contribuzione già valutata in prima liquidazione;
- modifica del valore retributivo e/o contributivo già considerato in prima liquidazione.

È il caso di contributi non presi in considerazione per il calcolo originario (esempio: eventuali ricongiunzioni), oppure da variazione di reddito (esempio: variazione dei tetti per le maggiorazioni sociali), o da differenze sulla percentuale di invalidità riconosciuta.

La ricostituzione della pensione può avvenire su domanda del beneficiario, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito dell'INPS, oppure d'ufficio. È importante evidenziare che in entrambi i casi (contribuzione accreditabile su domanda oppure d'ufficio), non ci sono termini di scadenza: la pensione è sempre riliquidata a partire dalla decorrenza originaria. Restano i limiti di prescrizione decennale (per il riconoscimento degli arretrati, non per il calcolo dei ratei che si effettua dall'inizio della pensione).